

REGIO DECRETO 6 luglio 1933.

Messa in liquidazione del Sindacato Infortuni Industrie Tessili di Milano e nomina dei liquidatori Pag. 3373

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Merati Giulio Pag. 3374

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1933.

Licenziamento dal servizio del macchinista del Regio liceo-ginnasio « Beccaria » di Milano sig. Zecchini Giovanni. Pag. 3374

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 3374

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Agrigento Pag. 3379

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Grosseto Pag. 3379

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Piacenza Pag. 3379

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Venezia Pag. 3379

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Bologna Pag. 3379

Ministero delle finanze:

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 3,50 per cento Pag. 3379

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento Pag. 3380

Diffida per tramutamento di titolo di rendita nominativa consolidato 5 per cento. Pag. 3380

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 3380

Rettifiche d'intestazione Pag. 3381

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1933, n. 860.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 861.

Inclusione dell'abitato di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 862.

Esenzioni doganali a favore del comune di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 516, contenente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno;

Visto il R. decreto-legge del 20 febbraio 1927, n. 242, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1928, n. 256;

Visti la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni, e il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la tabella annessa al citato R. decreto-legge del 20 febbraio 1927, n. 242, in conseguenza delle mutate condizioni economiche del comune di Livigno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella annessa al R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1928, n. 256, è sostituita quella qui unita.